



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 luglio 2024
(OR. en)

12505/24

ENT 141
MI 718
COMPET 818
IND 382
DELECT 136

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 3480 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.5.2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 3480 final.

All.: C(2024) 3480 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2024
C(2024) 3480 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.5.2024

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio¹, alla Commissione è delegato il compito di stabilire i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) dei prodotti da costruzione, riguardo a un dato prodotto, a una data famiglia di prodotti o a una data caratteristica essenziale, tenendo conto delle considerazioni formulate in tali disposizioni.

Le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale sono valutate mediante la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Pertanto dovrebbe essere ritenuto opportuno definire un nuovo sistema di VVCP come sistema di VVCP applicabile per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale.

A norma dell'articolo 60, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011, alla Commissione è stato delegato il compito di adeguare l'allegato V del medesimo regolamento.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione propone di adeguare l'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione², aggiungendo il nuovo sistema di VVCP 3+ per definire i compiti da svolgere in relazione alle caratteristiche essenziali valutate mediante la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Il nuovo sistema di VVCP 3+ stabilisce i compiti assegnati al fabbricante e all'organismo notificato in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti.

L'adozione del regolamento è necessaria per garantire un livello elevato di certezza in relazione alle caratteristiche essenziali per le quali la valutazione e la verifica secondo i sistemi esistenti non sono adeguate.

L'adozione del regolamento faciliterebbe gli interventi dei fabbricanti e il funzionamento degli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di VVCP dei prodotti da costruzione.

La comunicazione sul Green Deal europeo³, il piano d'azione per l'economia circolare⁴ e la comunicazione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa"⁵ hanno sottolineato il ruolo del regolamento sui prodotti da costruzione nel contesto degli sforzi a favore di edifici e ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse e nell'affrontare la sostenibilità dei prodotti da costruzione. La proposta di revisione della direttiva sulla

¹ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

² GU L 157 del 27.5.2014, pag. 76.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare" (COM(2020) 98 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: investire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita" (COM(2020) 662 final).

prestazione energetica nell'edilizia⁶ ha evidenziato l'importanza delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli edifici e dei materiali da costruzione per calcolare il potenziale di riscaldamento globale dei nuovi edifici a partire dal 2030. Inoltre tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio⁷ hanno chiesto azioni destinate a promuovere la circolarità dei prodotti da costruzione, ad affrontare gli ostacoli al mercato unico dei prodotti da costruzione e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.

Per tali motivi la presente modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 e la definizione del sistema di VVCP applicabile alla sostenibilità ambientale dovrebbero anche rafforzare il consolidamento del mercato interno dei prodotti da costruzione e avere pertanto un impatto favorevole sulla competitività dell'intero settore europeo delle costruzioni.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il regolamento è stato discusso il 21 novembre 2022, il 15 febbraio 2023, l'8 giugno 2023 e il 21 novembre 2023 durante le riunioni del gruppo consultivo per i prodotti da costruzione⁸ ed è stato inoltre oggetto di una consultazione scritta di esperti tra il 15 febbraio 2023 e il 31 marzo 2023 e tra l'8 giugno 2023 e il 15 luglio 2023. A tutti gli Stati membri era stata data in precedenza la possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste fasi. Oltre a tali esperti, sono stati anche consultati altri portatori di interessi esterni. I documenti discussi in sede di gruppo consultivo e pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in tali occasioni sono state prese in considerazione nell'elaborazione della versione definitiva del presente atto per la consultazione interservizi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione deve stabilire, tramite l'adozione di atti delegati, i sistemi di VVCP dei prodotti da costruzione, definiti all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, applicabili a un dato prodotto, a una data famiglia di prodotti o a una data caratteristica essenziale, tenendo conto delle considerazioni formulate in tali disposizioni.

Al momento di stabilire i sistemi di VVCP, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione sceglie i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione. A norma dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011, la suddetta scelta è effettuata in funzione dell'impatto del prodotto in termini di rispetto dei requisiti di cui sopra durante il ciclo di vita atteso.

A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme relative alla VVCP dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali figurano nell'allegato V del medesimo regolamento. In base a tali norme, i compiti di VVCP sono svolti conformemente ai sistemi di cui al suddetto allegato.

⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (COM(2021) 802 final).

⁷ Conclusioni del Consiglio sull'economia circolare nel settore delle costruzioni
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13814-2019-INIT/it/pdf>

⁸ Codice E01329 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.

Come indicato all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di VVCP a norma del medesimo regolamento (di seguito "organismi notificati"). Gli articoli da 40 a 43 stabiliscono le prescrizioni e le procedure relative a tali notifiche.

Il regolamento delegato è pertanto conforme al principio di proporzionalità. Esso intende armonizzare l'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda l'istituzione di un sistema di VVCP equilibrato per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e si può pertanto ritenere che vada a vantaggio dell'intero settore europeo delle costruzioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.5.2024

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 60, lettera e), e l'articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) Gli sviluppi tecnologici consentono un approccio di modellizzazione per la valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Tale progresso tecnologico permette di stabilire un sistema di valutazione e verifica quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software.
- (2) Nella sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011² il Parlamento europeo ha accolto con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione, come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare³. Nelle conclusioni sull'economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 2019⁴ il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione. La comunicazione della Commissione del 2020 "Una nuova strategia industriale per

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>.

² Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028 (INI)).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

⁴ Economia circolare nel settore delle costruzioni – Conclusioni del Consiglio (adottate l'8 novembre 2019), 13814/19.

l'Europa"⁵ ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica. La comunicazione della Commissione del 2021 "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"⁶ ha individuato nell'edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e la cui competitività dipende dalla sua capacità di affrontare tali sfide. A causa degli sviluppi tecnologici nella valutazione del ciclo di vita, determinate caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base delle opere di costruzione 3 (igiene, salute e ambiente) e 7 (uso sostenibile delle risorse naturali) sono disponibili per essere attuate nel quadro normativo per i prodotti da costruzione. È pertanto opportuno stabilire norme per dichiarare la prestazione in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

- (3) Al fine di rispondere al progresso tecnologico, l'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbe essere adeguato aggiungendo un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione VVCP 3+ che definisca i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.
- (4) Al fine di consentire ai fabbricanti di accedere al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo in tal modo a una maggiore competitività dell'intero settore delle costruzioni, un nuovo sistema di VVCP 3+ dovrebbe essere applicabile alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. L'aggiunta di un nuovo sistema di VVCP non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi per i fabbricanti che già beneficiano della presunzione che i loro prodotti raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli. È pertanto opportuno chiarire che il nuovo sistema di VVCP 3+ non si applica ai prodotti che attualmente non richiedono prove o calcoli.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente legate in quanto si riferiscono a chiarimenti sul sistema di VVCP applicabile per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, alla necessità di tenere conto dei cambiamenti tecnologici che permettono una valutazione modellistica di tali caratteristiche e all'introduzione di un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP 3+). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è necessario includere in un unico regolamento i chiarimenti sul sistema applicabile per la valutazione delle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione e la conseguente modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final del 5 maggio 2021).

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 305/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La costanza della prestazione dei prodotti da costruzione è valutata e verificata in relazione alle loro caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale conformemente ai sistemi di cui all'allegato I.

Articolo 2

L'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.5.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN